



COMUNE DI SINNAI
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 54	OGGETTO:	PROPOSTA DI STATUTO DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DA PARTE DEI COMUNI DELLA SARDEGNA.
Data 18/12/2015		

L'anno **duemilaquindici**, il giorno **diciotto** del mese di **dicembre** alle ore **10,40** e prosiegua presso la sala delle adunanze consiliari, alla prima convocazione in sessione straordinaria ed in seduta pubblica, si è riunito, ai sensi delle vigenti norme di legge, il Consiglio comunale nelle persone di:

CONSIGLIERI	P	A	CONSIGLIERI	P	A
1. M. BARBARA PUSCEDDU (Sindaco)	X		12. Francesco ORRU'	X	
2. Alessandro ANEDDA	X		13. Fabrizio PEDDITZI		X
3. Giuseppina CARIELLO		X	14. Nicola ZUNNUI		X
4. Paride CASULA	X		15. Paolo Flavio ZEDDA		X
5. Antonello COCCO		X	16. Andrea ATZENI		X
6. Giovanni COCCO	X		17. Giulio LOBINA	X	
7. Gianluigi CORDA		X	18. Massimiliano MALLOCCI		X
8. Maurizio DESSALVI		X	19. Federico MALLUS	X	
9. Maurilio FLORIS		X	20. Salvatore PODDA	X	
10. Massimo LEBIU	X		21. Mauro SPINA		X
11. Luca MANNU	X				

Presenti: n. 11
Assenti n. 10

Sono presenti gli assessori: Alessandro ORRÙ, Roberto DEMONTIS, Massimo LEONI, Giuseppe MELIS, Andrea ORRÙ, Marta SARIGU.

Presiede la seduta Giovanni COCCO nella qualità di Presidente del Consiglio comunale, con l'assistenza del Segretario generale Dott. Efisio Farris.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la proposta di deliberazione iscritta all'ordine del giorno e dotata dei pareri previsti dagli art. 49 e 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Nomina scrutatori i Consiglieri Signori:
- Podda Salvatore - Orrù Francesco - Mallus Federico

Si dà atto che durante la trattazione della presente deliberazione entra in aula il Consigliere Andrea Atzeni e quindi i presenti sono 12.

Prende la parola il Sindaco che illustra dettagliatamente il punto all'O.d.g.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, Parte Terza, Sezione Terza, Titolo II, detta norme in materia di servizio idrico integrato;
- l'art. 148 individua l'Autorità d'ambito quale ente dotato di personalità giuridica, costituito in ciascun ambito territoriale ottimale delimitato dalla Regione, avente le competenze in materia di gestione integrata delle risorse idriche;
- in attuazione dell'art. 2, comma 186 bis, della Legge 23 dicembre 2009, n. 191 (come successivamente modificato), sono state soppresse le Autorità d'ambito territoriale di cui all'art. 148;
- con Legge regionale 4 febbraio 2015, n. 4, art. 6, è stato istituito l'Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna per l'esercizio delle funzioni in materia di organizzazione del servizio idrico integrato;
- il predetto Ente di Governo, a decorrere dal 1° gennaio 2015, è succeduto (ai sensi dell'art. 2) in tutte le posizioni, giuridiche ed economiche, attribuite alla gestione commissariale dell'Autorità d'ambito istituita ai sensi della Legge regionale 8 febbraio 2013, n. 3 (recante la soppressione dell'Autorità d'ambito territoriale ottimale della Sardegna ...);
- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 33/5 del 30.06.2015, in attuazione dell'art. 6, comma 2, della l.r. 4 febbraio 2015, n. 4, è stata approvata la proposta di Statuto dell'Ente di Governo dell'Ambito, trasmessa ai Comuni per deliberare in proposito;
- i Comuni, in quanto facenti parte ex lege dell'ente di governo dell'ambito, sono chiamati a pronunciarsi nel merito della predetta proposta di Statuto, rientrando nella loro autonomia decisionale condividerla o meno attraverso apposita deliberazione dell'organo consiliare;
- l'approvazione della proposta da parte della maggioranza assoluta delle quote di rappresentatività dei Comuni comporta (ai sensi dell'art. 6) l'adozione dello Statuto;

Tutto ciò premesso, il Consiglio Comunale, dopo ampia e approfondita discussione, ritiene che la proposta di Statuto non sia suscettibile di approvazione per le seguenti ragioni:

- a) nel prevedere, all'art. 1 comma 2, la partecipazione della Regione all'Ente di Governo, viola le prerogative degli Enti Locali (es. Comuni) cui, in via esclusiva, è rimessa la partecipazione all'Ente ai sensi dell'art. 147 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- b) non prevede la sopravvivenza e la rappresentatività delle gestioni autonome attualmente esistenti;
- c) individua il Presidente della Regione quale componente di diritto del Comitato Istituzionale d'ambito (art. 7);
- d) riserva di diritto la partecipazione al Comitato Istituzionale di due sindaci scelti tra i Comuni capoluogo di Provincia;
- e) non attribuisce autonoma rappresentatività ai Comuni con popolazione inferiore ai 1000 abitanti;
- f) non si condividono i criteri di determinazione delle quote di rappresentatività dei Comuni (art. 4);
- g) non contempla alcun coinvolgimento diretto dei Comuni in sede di determinazione dei criteri (oggettivi e soggettivi) per la scelta del soggetto affidatario della gestione del servizio idrico integrato, nonché in merito alla regolamentazione del relativo rapporto, ai poteri dei Comuni di controllo e vigilanza sull'espletamento del servizio e alla soluzione dei conflitti tra i singoli Comuni e il soggetto affidatario;

Altresi, il Consiglio comunale, all'unanimità, delibera di proporre tutte le più opportune iniziative (in sede giurisdizionale costituzionale, referendaria e legislativa ad iniziativa popolare) per l'abrogazione/modifica della legge regionale 4 febbraio 2015, n. 4, con riferimento ai profili già sopra indicati nonché ai seguenti ulteriori:

- individuazione di un unico ambito territoriale corrispondente all'intero territorio della Regione, inidoneo, per la vastità del territorio e le peculiarità della diffusione della popolazione, a soddisfare le esigenze e gli interessi delle comunità locali;
- limiti numerici ai fini della presentazione di una proposta da parte dei Comuni per l'istituzione di ulteriori ambiti territoriali;
- non è prevista la possibilità, per i Comuni, di costituire assemblee territoriali dotate di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa, con poteri di controllo, composte dai Sindaci dei Comuni appartenenti agli ambiti territoriali la cui individuazione sia necessaria per la democratica ed efficiente gestione del servizio;
- nel prevedere all'art. 6, comma 1, la partecipazione della Regione alla compagine dell'Ente di Governo dell'Ambito territoriale della Sardegna, limita le prerogative proprie degli enti locali, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nella parte terza del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, tra cui l'esercizio del potere di controllo analogo sulla gestione;
- non prevede strumenti di partecipazione alle decisioni sugli atti di programmazione e pianificazione di competenza della Regione, di fatto negando agli Enti locali, in una fase fondamentale per l'organizzazione e la gestione del servizio idrico, adeguata rappresentatività.

Ritenuto per le ragioni di cui sopra:

- che la proposta di Statuto, approvata e trasmessa con D.G.R. 30.06.2015 n. 33/5, violi le prerogative e le competenze proprie dei Comuni interessati.

Sentita l'illustrazione del Sindaco;

Sentito il Consigliere Lobina Giulio che propone di riportare in Consiglio Comunale lo Statuto con eventuali modifiche da parte dell'Ente Regionale;

Considerato che il Consigliere Antonello Cocco non partecipa alla votazione e quindi i presenti sono 11.

Ad unanimità di voti resi per alzata di mano;

DELIBERA

Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

Di non approvare, per le motivazioni in premessa, la proposta di Statuto dell'Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 33/5 del 30 giugno 2015;

Di dichiarare con votazione separata ad esito unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Giovanni Cocco

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Efisio Farris

PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ DELL'ATTO

La presente deliberazione è stata affissa oggi all'albo pretorio, ove resterà per 15 giorni, ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 13 dicembre 1994, n. 38 e successive modifiche ed integrazioni, con contestuale trasmissione ai capigruppo consiliari.

Sinnai, 21/12/2015

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Efsio Farris

CERTIFICO CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:

è divenuta esecutiva il giorno 18/12/2015, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, poiché dichiarata immediatamente eseguibile.

Sinnai, 21/12/2015

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Efsio Farris

PER COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO.

Sinnai, 21/12/2015

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Cardia